



Ministero Dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
*Ufficio Tecnico di Coordinamento Regionale per La Sicurezza
nelle Istituzioni Scolastiche della Basilicata c/o I.T.C. "F.S.Nitti"-
Via Anzio - 85100 Potenza – tel. e FAX 0971/443772-45390*

VERBALE DI RIUNIONE DEL 15 OTTOBRE 2007

“TAVOLO TECNICO- COMPETENZE E RESPONSABILITA’ DEI DIRIGENTI SCOLASTICI”

L'anno 2007, addì 15 del mese di ottobre, alle ore 9,30, previa convocazione prot. 8522 C/17 del 3/10/2007 a firma dell'ing. Pasquale Francesco Costante, referente regionale e responsabile dell'Ufficio Tecnico di Coordinamento Regionale per La Sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche della Basilicata, si è tenuta una riunione tecnica operativa presso l'Ufficio di Presidenza dell'I.T.C. "F.S.Nitti" di Potenza, per una disamina congiunta in ordine ad alcune problematiche inerenti le responsabilità dei Dirigenti scolastici.

Alla riunione sono stati invitati e sono presenti:

- *l'ing. Mannelli, Direttore della sede regionale I.S.P.E.S.L. di Basilicata;*
- *l'ing. Donadio, l'ing. Lauletta e l'ing. Lisanti, rispettivamente Responsabili delle Unità operative S.P.P.I.L.L. delle Aziende ASL di Venosa, Lagonegro, Montalbano J. e Matera;*
- *il dott. Via, Responsabile dell'Unità operativa S.M.L.S.A.L. dell'azienda ASL di Potenza;*
- *il prof. Francesco Biscione, Dirigente scolastico dell'I.T.C. "F.S.Nitti" di Potenza;*
- *l'ing. Costante, referente regionale e Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Coordinamento Regionale per La Sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche della Basilicata;*

Ha assistito, con funzioni di verbalizzante, il dott. Paolo Ciano.

Il Preside Biscione porge il benvenuto e ringrazia i presenti, auspicando che tra gli Organismi istituzionali preposti alla tutela della sicurezza dei lavoratori e della popolazione, da un lato, e i Dirigenti scolastici e gli Enti locali, dall'altro, si possa instaurare un processo di collaborazione fattiva che abbia come obiettivo la prevenzione dei fattori di rischio e di nocività, e che definisca con chiarezza le attribuzioni e le conseguenti responsabilità dei vari soggetti interessati.

L'ing. Costante rappresenta agli intervenuti che l'odierno incontro scaturisce dalla necessità, sempre più avvertita dai Dirigenti scolastici, di poter tracciare, in modo congiunto, un quadro circostanziato delle responsabilità che, a vario titolo, incombono su quelli che sono gli attori primari della sicurezza nelle scuole - vale a dire i Dirigenti Scolastici e gli enti proprietari - e conseguire un'uniformità interpretativa ed applicativa su tutto il territorio regionale.



Ministero Dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
*Ufficio Tecnico di Coordinamento Regionale per La Sicurezza
nelle Istituzioni Scolastiche della Basilicata c/o I.T.C. "F.S.Nitti"-
Via Anzio - 85100 Potenza – tel. e FAX 0971/443772-45390*

L'ing. Costante rappresenta l'esigenza di poter riunire, allo stesso tavolo, allo scopo di stabilire un'unica strategia operativa di intervento, anche in ordine alle modalità di controllo e verifica, tutti gli attori primari del sistema scuola (Comandi provinciali dei VV.F., ASL, Ispettorato del Lavoro, INAIL, REGIONE etc).

All'ordine del giorno vengono posti poi dall'ing. Costante, in particolare, i due seguenti quesiti:

- 1. se la responsabilità della denuncia dell'impianto di terra posto a servizio di una scuola e la responsabilità di farlo sottoporre a verifica periodica, secondo quanto prescritto dal DPR 462/01, spetti al Dirigente scolastico oppure invece all'Ente proprietario della scuola medesima (Amministrazione comunale o provinciale a seconda dei casi);*
- 2. se sia possibile oggi, in via transitoria e fino al completamento degli interventi formativi prescritti dal D.L.vo 195/03 (interventi tuttora in corso e che dovrebbero concludersi entro il prossimo febbraio 2008), conferire il compito di R.S.P.P. ai soggetti idonei a svolgere tale ruolo che abbiano già frequentato e favorevolmente concluso i moduli formativi "A" e "B", e siano attualmente in procinto di frequentare il rimanente modulo "C".*

L'ing. Mannelli richiama l'attenzione sul fatto che sia necessario soprattutto responsabilizzare quei Dirigenti Scolastici che si sono mostrati inerti e disinteressati rispetto al massiccio intervento formativo predisposto dall'Ufficio Scolastico regionale di Basilicata in favore degli Addetti e dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione, sostenendo che qualsiasi intervento è destinato a risultare inefficace se i soggetti designati quali Datori di lavoro, e pertanto destinatari dei principali obblighi di tutela, non sono consapevoli delle implicazioni del proprio ruolo, tanto da non intraprendere le azioni conseguenti.

Il dott. Via riferisce preliminarmente di essere intervenuto nell'incontro odierno anche su richiesta ed in nome dell'ing. Romanelli, Responsabile dell'Unità operativa S.P.P.I.L.L. dell'Azienda ASL di Potenza, in quanto questi ne era impossibilitato, avendo contratto precedenti impegni. In merito alle questioni poste, sostiene che spesso, a fronte della trasformazione normativa in atto e nel dibattito istituzionale conseguente, l'utente finale si trova a soffrire per la mancanza della necessaria chiarezza circa l'esatta consistenza e la corretta attribuzione degli obblighi, dei ruoli e delle responsabilità. Sulla questione delle competenze istituzionali, afferma che il proprio ufficio agisce di concerto ed in sintonia con quello dell'ing. Romanelli, in un'ottica gestionale condivisa di "area dipartimentale".

L'ing. Lisanti, pur condividendo le precedenti analisi, propone di circoscrivere il problema al primo dei due quesiti posti, in quanto dichiara di



Ministero Dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio Tecnico di Coordinamento Regionale per La Sicurezza
nelle Istituzioni Scolastiche della Basilicata c/o I.T.C. "F.S.Nitti"-
Via Anzio - 85100 Potenza – tel. e FAX 0971/443772-45390

non detenere personalmente la competenza istituzionale necessaria in merito al secondo quesito. Richiama infatti all'attenzione dei presenti il fatto che in ciascuna delle cinque ASL regionali, all'interno dei 'Dipartimenti di Prevenzione', sono stati istituiti due differenti Servizi, denominati S.P.P.I.L.L. e S.M.L.S.A.L., ciascuno con distinti compiti e competenze loro attribuiti dalla L.R. 1/02/1999 n.3, e che l'attività sanzionatoria, anche in merito all'obbligo di nomina del R.S.P.P., è attualmente attestata presso il secondo.

L'ing. Donadio e l'ing. Lauletta ritengono anche loro opportuno coinvolgere formalmente sulla questione sia i responsabili dei Servizi S.M.L.S.A.L. assenti, sia anche l'ufficio regionale preposto al coordinamento delle funzioni di prevenzione nei luoghi di lavoro, allocato presso il Dipartimento Sanità della Regione Basilicata e diretto dalla dott.ssa Gabriella Cauzillo. Il coinvolgimento formale di tali altri soggetti è indispensabile per conseguire un'uniformità interpretativa ed applicativa su tutto il territorio regionale nel merito del quesito posto o di altre analoghe questioni controverse.

Il dott. Via chiede di potersi allontanare per motivi di forza maggiore e si accomiata dai presenti, assicurando il proprio contributo in eventuali successivi incontri.

Rinviando allora ad altra data l'esame del secondo quesito, si affronta in modo puntuale il primo, in considerazione del fatto che la legge regionale conferisce ai servizi S.P.P.I.L.L. le competenze in materia di impianti di terra (denunce e verifiche periodiche e straordinarie), e che tali Servizi sono ben rappresentati nell'odierna riunione, in cui si può per di più beneficiare dell'autorevole contributo fornito sull'argomento dall'I.S.P.E.S.L., il quale sulla materia degli impianti in generale, e di quelli ex D.P.R.462/01 in particolare, detiene tra l'altro importanti competenze.

Dopo ampia discussione, si perviene ai seguenti risultati, condivisi dai presenti:

Il D.L.vo 626/94 individua esplicitamente nel Dirigente scolastico il ruolo di Datore di lavoro. Al Datore di lavoro competono, di norma, gli obblighi della denuncia e delle verifiche periodiche dell'impianto di terra ex DPR 462/91, obblighi entrambi presidiati da sanzioni penali.

E' pacifico inoltre che, qualora l'impianto di terra a servizio di un luogo di lavoro sia di proprietà di terzi e non invece del Datore di lavoro, la responsabilità della sicurezza dell'impianto elettrico resti comunque in capo al predetto Datore di lavoro, se ed in quanto il medesimo pone l'impianto a servizio della propria attività produttiva. In tal senso, nella generalità dei casi, spetta al Datore di lavoro, e non all'effettivo proprietario, l'onere di denunciare e far sottoporre a verifica l'impianto di terra.



Ministero Dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio Tecnico di Coordinamento Regionale per La Sicurezza
nelle Istituzioni Scolastiche della Basilicata c/o I.T.C. "F.S.Nitti"-
Via Anzio - 85100 Potenza – tel. e FAX 0971/443772-45390

Ciò premesso, tuttavia, è ben noto che nel caso specifico delle istituzioni scolastiche, la normativa vigente introduce delle puntuali eccezioni che contraddicono il principio dianzi enunciato.

L'art.4 c.12 del D.L.vo626/94 infatti testualmente recita "*Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico*".

Tra gli obblighi necessari ad assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici scolastici devono logicamente includersi gli obblighi relativi alle denunce ed alle verifiche periodiche degli impianti, poichè anche la realizzazione e la manutenzione degli impianti (oltre che dei locali e degli edifici) sono affidati dalla legge alla cura degli Enti locali (si veda, in proposito, l'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23).

E' inoltre un dato di fatto che fino ad oggi, per le strutture scolastiche, le denunce degli impianti di terra presenti negli archivi delle ASL sono tutte state eseguite dalle amministrazioni degli Enti proprietari: Comuni e Province. Si ricordano inoltre casi di omissioni dei predetti obblighi, in cui sono stati denunciati e condannati responsabili di uffici tecnici comunali.

Ciò nonostante, si ritiene comunque utile ed opportuno, anche ai sensi del secondo capoverso dell'art.4 c.12 del D.L.vo626/94 sopra riportato, che **ogni Dirigente Scolastico, nel corretto espletamento della propria funzione di garanzia e tutela nei confronti dei lavoratori a lui subordinati, possa e debba chiedere per iscritto all'Ente locale incaricato della manutenzione degli impianti (non solo di terra) sottoposti dalla legge agli obblighi di denuncia e verifica periodica, se tali obblighi siano stati adempiuti, esigendo copia della documentazione che ne attesti l'avvenuto adempimento. In caso di ragionevole dubbio circa l'avvenuto rispetto di tali obblighi, il Dirigente scolastico, sentito anche il R.S.P.P., dovrà valutare la possibilità di sospendere l'utilizzo degli impianti interessati, o di adottare ogni altra misura idonea ad eliminare o contenere il rischio (v. art.5 del Decreto del Ministero della P.I. 29/9/1998 n.382).**

L.C.S. dai presenti